



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

SCHEMA DI CONTRATTO

Adeguamento dell'incarico professionale per l'indagine archeologica preventiva relativa ai lavori di Ristrutturazione edilizia" in Torino Piazza della Repubblica n. 13 per la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata per anziani - COD. OPERA 2410- CUP C13F10043930002 - CIG B04ACD05B8

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini del presente atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Manutenzioni Arch. Eros Primo, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, domiciliato per la carica in Torino, piazza della Visitazione n. 13, e Studium S.a.s. di Frida OCCELLI, con sede a Torino in via Marco Polo n°32 bis, partita I.V.A. 08969550014 (di seguito anche Professionista o Aggiudicataria); in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2189 del 11/04/2025, esecutiva pari data, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1. L'Amministrazione affida alla Studium S.a.s. di Frida OCCELLI in persona della socia accomandataria, ai sensi e con le modalità di cui all' art. 41, co. 4 e art. 1 dell'all. I.8 del d.lgs. n. 36/2023, l'incarico per la verifica preventiva per l'interesse archeologico.
2. L'incarico ha quindi per oggetto "*l'indagine archeologica preventiva relativa ai lavori di "Ristrutturazione edilizia in Torino Piazza della Repubblica n. 13 per la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata per anziani"* in estensione all'incarico di cui alla

Determinazione Dirigenziale atto n. 1639 del 20 marzo 2024. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, oltre che al D.Lgs. n.36/2023, ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Progetto.

3. L'incarico, considerata la particolare complessità tecnica dell'attività oggetto della prestazione, è conferito ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, alla professionista affidatario, provvisto degli specifici requisiti tecnico-professionali richiesti e di adeguato curriculum professionale, conservato agli atti del Servizio.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni richieste

1. L'incarico avente ad oggetto la verifica preventiva dell'interesse archeologico, da svolgersi in ottemperanza alle disposizioni e alle modalità sopracitate, prevede l'espletamento dei seguenti adempimenti:

- 1) Assistenza archeologica agli scavi realizzati mediante mezzi e maestranze messi a disposizione da parte dell'Amministrazione
- 2) Pulizia interpretativa
- 3) Lavaggio del materiale archeologico
- 4) Posizionamento topografico georiferito
- 5) Documentazione grafica, fotografica e archeologica effettuata conformemente alle prescrizioni della Soprintendenza comprendenti:
 - a) redazione del giornale dei lavori
 - b) redazione delle schede ministeriali di Unità Stratigrafica
 - c) redazione dell'elenco delle Unità Stratigrafiche
 - d) redazione dell'elenco delle riprese fotografiche, del matrix, dell'elenco dei materiali e dell'elenco dei campioni)
- 6) Organizzazione della documentazione archeologica secondo le prescrizioni della Soprintendenza
- 7) Redazione relazione finale.

1. Le attività descritte al comma 1 dovranno concludersi al più presto e comunque non oltre il termine di mesi sei.

2. Lo svolgimento dell'incarico avviene secondo quanto disposto dall'art. 41, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell' art. 1 dell'all. I.8.

Art. 3 Norme particolari per l'incarico

1. L'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto *de quo*. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla

normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. Tutte le prestazioni svolte dovranno conformarsi al rispetto e all'attuazione dei principi relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. Do not Significant Harm (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
3. Nel caso in cui il Professionista occupi, all'atto della stipula del presente contratto specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, è obbligato a consegnare al Rup, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto specifico, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, della legge n. 108 del 2021. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità in analogia a quanto previsto per la relazione di genere, di cui all'articolo 47, comma 2, della legge n. 108 del 2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo comma 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 10.
4. Nel caso in cui il Professionista occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendente pari o superiore a quindici (15), è obbligato a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, della legge n. 108 del 2021, (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 2, della citata n. 77/2021, convertito con legge n. 108 del 2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo comma 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 10.
5. Nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, il Professionista è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, della legge n. 108 /2021. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad

assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di et?inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo comma 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 10.

6. Nel caso in cui il Professionista occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l' Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, della legge n. 108 del 2021 (i.e. la relazione di genere è sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità in analogia a quanto previsto per la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 2, della citata legge n. 108 del 2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo comma 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 10.

7. Nel caso in cui il Professionista occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l' Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, della legge n. 108 del 2021, (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione ?trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 2, della citata legge n. 108 del 2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo comma 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 10.
8. il Professionista, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, della citata legge n. 108 del 2021. Segnatamente,

l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo comma 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 10.

9. il Professionista è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
10. Il Professionista è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
11. Il Professionista è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/02/2022 pubblicata in G.U. n°4 del 29/03/2022 – Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità in attuazione della legge 227/2021.
12. Nel caso in cui le prestazioni contrattuali, la presentazione degli elaborati previsti dalla legge o richiamati dal presente contratto venisse ritardata oltre il limite stabilito o nelle ipotesi di inadempimento degli obblighi concernenti gli appalti finanziati con le risorse PNRR, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo del compenso pattuito, per ogni giorno di ritardo comunque non eccedente il 10 % dell'importo contrattuale.

Art. 4 Corrispettivo professionale e liquidazione

1. L'importo del corrispettivo per l'espletamento dell'incarico redatto in base al tariffario nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi, come ribassato dal Professionista, comprensivo di ogni onere e spesa che il professionista dovrà sostenere per l'espletamento del servizio, è convenuto come da dettaglio seguente:

- importo onorario

Euro 9.756,05

- IVA 22 %	Euro 2.146,33
- Totale complessivo	Euro 11.902,38

2. L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, datato 4 marzo 2025, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

3. L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previa verifica di conformità dell'avvenuta di ogni singola prestazione effettuata come dal presente contratto, e in tal caso non sarà dovuta la ritenuta dello 0,5 %.

4. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDL, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. n. 63/ 1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. n. 231/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi moratori di alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDL.
5. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
6. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con FONDI PRIU.

ART. 5 Tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'affidatario dichiara:
- a) di usufruire del conto corrente bancario dedicato nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010, presso _____ - Codice IBAN _____, e che le persone delegate ad operare _____ sul _____ conto _____ sono: _____
- b) che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. In caso di inadempienza del soggetto affidatario sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 6 Oneri accessori

1. Saranno altresì rimborsati i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali l'IVA 22%

Art. 7 Norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. In particolare l'operatore economico è tenuto :
 - a non utilizzare la documentazione, le informazioni e i risultati delle attività per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto;
 - a garantire che il trattamento dei dati sia consentito esclusivamente a soggetti appositamente incaricati ai quali dovranno essere fornite precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati ed effettuando al riguardo gli opportuni controlli;
 - a non duplicare dati e programmi a cui è consentito l'accesso e a non creare autonome banche dati per finalità diverse da quelle contemplate nel presente contratto;
 - alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio;
 - a garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi di dati, notizie e informazioni circa atti o fatti di cui si è venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - a cancellare, alla scadenza del contratto, i dati della Città di Torino a cui hanno avuto accesso.

3. Qualsiasi utilizzo e trattamento dei dati e dei programmi improprio o non conforme alle disposizioni in materia di privacy comporta l'esclusiva e piena responsabilità del professionista. L'operatore economico non potrà citare tra le proprie referenze o effettuare comunicazioni pubblicitarie relative allo svolgimento del servizio oggetto d'appalto, senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta dal Comune, che dovrà altresì approvare il testo delle suddette comunicazioni. A sua volta, la Città di Torino si impegna a rispettare la normativa in materia di privacy e nella fattispecie l'art. 13 del Regolamento Generale Protezione dati (RGPD) 2016/679 con riferimento ai dati personali di cui venga a conoscenza in esecuzione del presente affidamento. E' facoltà dell'Amministrazione nominare Amministratori di Sistema il personale interno coinvolto nel progetto, in funzione delle attività svolte.
4. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
5. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali della Città di Torino n. 387 del 10/06/2019.

Art. 9 Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei contratti, oltre alle fattispecie contemplate dall'articolo 88, comma 4 ter, e articolo 92, del D. Lgs 159/2011, l'Amministrazione potrà per ragioni interne ed a suo insindacabile giudizio, decidere in qualsiasi momento di sospendere l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente atto.

2. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento; in tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla propria parte di prestazione al momento eseguita, alle eventuali spese sostenute ed al mancato guadagno pari al 10% della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei $\frac{4}{5}$ del contratto e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

3. A norma dell'art. 2237 del c.c., il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa.

Art. 10 Risoluzione del contratto

1. E' facoltà della Comune di Torino risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del c.c., previa diffida ad adempiere , qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizi per l'Amministrazione, nonché nei casi di cui all'art. 95 sgg. D.L.vo 36/2023. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dei contratti collettivi nazionali.

2. Costituiscono ulteriori motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art 1456 del c.c., rubricato clausola risolutiva espressa le seguenti fattispecie :

- Cause di esclusione ex art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 ;
- Ai sensi dell'art. 52 co. 2 del D. L.vo 36/2023, in caso di non conferma del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati;
- Falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- Interdizione dell'Affidatario, sulla base dell'Informativa Antimafia emessa dalla Prefettura;
- Accertamento di impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- Violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013;
- Violazione degli obblighi concernenti gli appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR, richiamati all'articolo 2 del presente contratto;

3. Ulteriori cause di risoluzione sono quelle previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.

4. La risoluzione opera de jure ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile quando l'Amministrazione dichiara che intende valersi della clausola risolutiva.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 11 – Controversie e foro competente

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 12 - Osservanza del patto di integrità

1. Il Professionista dichiara di rispettare il *Patto di integrità delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali* è sottoscritto a parte, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto.

Art. 13 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

STUDIUM SAS

dott.ssa Frida OCCELLI

IL DIRIGENTE E RUP

arch. Eros PRIMO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 1 (oggetto del contratto), Art. 2 (descrizione delle prestazioni richieste), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 7 (norme generali), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente), Art. 13 (spese contrattuali, imposte e tasse).